

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1

E' costituita la "FONDAZIONE 3D – ONLUS" (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) con sede in Sarezzo (Bs), via Verdi n. 11.

Art. 2

L'attività della Fondazione s'ispira ai principi della Carità cristiana e della promozione integrale della persona.

La Fondazione si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'assistenza sociale, della ricerca di particolare interesse sociale e della beneficenza.

La Fondazione si propone lo svolgimento d'attività d'utilità sociale, interpretate alla luce del Vangelo e attuate in una società in evoluzione, prestando attenzione soprattutto ai soggetti più in difficoltà.

La Fondazione valorizza l'opera del volontariato ed offre occasioni di gratuità e di liberalità.

Art. 3

La Fondazione ha per scopo di provvedere all'assistenza ed alla tutela della salute, alla diagnosi ed alla cura delle malattie, specialmente in ambito neurologico, e al sostegno sociale e morale di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

La Fondazione si propone altresì di intervenire sostenendo la ricerca, scientifica e non, l'attuazione di progetti d'utilità sociale, innovativi e sperimentali, ed infine con l'invio di aiuti umanitari all'estero.

Sono compresi negli scopi della Fondazione:

- l'organizzazione ed erogazione delle prestazioni dirette alla diagnosi ed alla cura di soggetti con patologie invalidanti, temporanee o stabilizzate, prevalentemente neurologiche;
- il sostegno nel reinserimento familiare, lavorativo e sociale dei soggetti svantaggiati a causa delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nel campo socio-assistenziale.

Art. 4

La Fondazione promuove e attua la ricerca, scientifica e non, su temi di particolare interesse nei settori della propria attività.

Le attività di ricerca sono svolte direttamente dalla Fondazione ovvero in collegamento con Università, Enti di ricerca e altre fondazioni, negli ambiti e secondo le modalità definite dai regolamenti governativi di cui all'art. 10, comma 1 lett. a, n. 11 del D. L.gvo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche ed integrazioni.

La Fondazione cura, altresì, iniziative di formazione negli ambiti delle proprie attività.

Può collaborare con istituzioni nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità.

Art. 5

E' escluso qualsiasi scopo di lucro, nonché lo svolgimento di attività diverse da quelle previste nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative Allegato A) all'atto in data 27.9.2019 n. 55526/29339 di rep. Not. Rebuffoni 1 Notaio Antonella Rebuffoni delle stesse, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del citato D. L.gvo n. 460 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6

La Fondazione raggiunge le proprie finalità allestendo e gestendo in Lombardia strutture, presidi e servizi, anche con forme di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, in conformità alle specifiche disposizioni in materia.

In relazione alle specifiche esigenze di talune categorie di soggetti, quali anziani o minori, può realizzare strutture espressamente deputate a tali necessità.

Art. 7

La Fondazione può, altresì, promuovere il riconoscimento regionale di propri presidi in Istituti di ricovero e cura, con il rispetto delle norme disciplinanti la specifica materia e coll'assunzione di tutti i provvedimenti richiesti dalla legge o dall'Autorità Amministrativa per gli istituti di tale natura.

Art. 8

La Fondazione si propone di cooperare nel contesto delle iniziative pubbliche o private, che operano con analoghi scopi in Italia o all'estero, stabilendo opportune forme di collegamento, partecipazione e di cooperazione e privilegiando il rapporto con le espressioni del volontariato.

TITOLO II PATRIMONIO E MEZZI

Art. 9

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal complesso delle attività attribuite alla Fondazione in sede di erezione;
- dai beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione e destinati ad incrementare il patrimonio;
- dalle somme prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione disponga di destinare all'incremento del patrimonio.

La Fondazione può detenere la proprietà di beni mobili ed immobili.

Art. 10

La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi:

- a) con i redditi del proprio patrimonio di cui al precedente articolo;
- b) con rette o contributi o introiti a carico di Enti pubblici o di competenze private in correlazione a prestazioni, servizi o cessioni;
- c) con i proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- d) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengono destinati ad un uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- e) con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

TITOLO III ORGANI E AMMINISTRAZIONE

Art. 11

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori

TITOLO IV IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da due a sette membri. I Membri del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati a tempo indeterminato. Qualora uno degli amministratori venisse meno o perdesse la capacità di intendere e di volere, i restanti decideranno se ed a quali condizioni continuare l'attività della fondazione, oppure liquidarla, nel rispetto dell'Art. 28 del presente Statuto.

Art. 13

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- approva il bilancio annuale e redige la relazione morale e finanziaria;
- delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
- delibera la creazione di eventuali ed ulteriori organismi interni (Comitato scientifico, Comitato etico);
- forma i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente;
- nomina, su proposta del Presidente e in relazione alle necessità richieste dall'evoluzione delle attività della Fondazione, eventuali altri ruoli direttivi, stabilendone compiti e attribuzioni.

Art. 14

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno due consiglieri.

Il Presidente, o chi per esso, si farà coadiuvare da un Segretario da lui nominato tra i presenti, per la stesura e la firma del Verbale.

Art. 15

Il Consiglio delibera validamente quando siano presenti tutti i suoi componenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta.

I verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16

Ai Membri degli organi amministrativi e di controllo può essere corrisposta un'indennità fissata dal Consiglio che ne determina anche l'entità in importi individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10.10.1994, n. 645, e dal DL. 21.06.1995, n. 239, convertito con L. 03.08.1995, n. 336, e successive modifiche ed integrazioni, per il Presidente del Collegio Sindacale delle S.p.A.

TITOLO V IL PRESIDENTE

Art. 17

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi Membri e dura in carica tre anni.

Può essere riconfermato senza limitazioni.

Art. 18

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con facoltà di rilasciare procure speciali e di

nominare avvocati e procuratori alle liti.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione.

Il Presidente esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio di Amministrazione; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva. Propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Segretario del Consiglio, e, in relazione alle necessità richieste dall'evoluzione delle attività della Fondazione, eventuali altri ruoli direttivi.

Art. 19

In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Fondazione, i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente o in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per età.

Art. 20

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio fra i propri membri e dura in carica tre anni. Può essere riconfermato senza limitazioni.

TITOLO VI COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 21

Il controllo sulla Fondazione è esercitato dal Collegio dei Revisori, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla Legge sulle persone giuridiche private.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre Membri nominati dal Consiglio d'Amministrazione, secondo le vigenti disposizioni di Legge.

Art. 22

Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dal Collegio stesso fra i propri Membri. I Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 23

Il Collegio dei Revisori può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Espleta tutti gli accertamenti e le indagini opportune ai fini dell'esercizio del controllo e di ogni rilievo effettuato ne riferisce allo stesso Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Collegio dei Revisori sono verbalizzate in apposito registro.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice Civile.

Agli stessi potrà eventualmente essere corrisposto un rimborso spese fissato dal Consiglio d'Amministrazione.

TITOLO VII L'ALBO DEI SOCI BENEMERITI

Art. 24

Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Soci Benemeriti, nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche, nonché gli Enti pubblici o privati che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari.

L'articolazione e le funzioni dell'Albo verranno determinate ulteriormente dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

Art. 25

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio annuale.
Il Bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 26

Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.
E' fatto divieto di distribuire utili, anche in modo indiretto, ovvero di dare beni o prestare servizi a condizioni più favorevoli agli Amministratori e a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.
Sono comunque vietate le operazioni indicate nell'art. 10, comma 6, del D.Lgvo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 27

L'ordinamento, la gestione e la contabilità di eventuali Centri e servizi costituiti dalla Fondazione sono disciplinati dalle norme regolamentari e con provvedimenti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 28

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere l'Ente, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità governativa ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile.
I beni che resteranno, dopo aver esaurito la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di utilità pubblica.
In quest'ultima condizione, gli amministratori decideranno all'unanimità come destinare i beni acquisiti dalla fondazione stessa, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L.23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, e salve diverse destinazioni imposte dalla Legge.

Art. 29

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile.